

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE, CONTABILITÀ, MISURA, LIQUIDAZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “GUGLIELMO MARCONI” DI STRADA CAVOUR N. 1 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA 9497903D7E – CODICE UNICO DI PROGETTO D25E220000300067 -----

----- TRA -----

Il Comune di Villafranca Piemonte, con sede in Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO), codice fiscale e partita I.V.A. 01692900010, in persona del _____,

----- E -----

XXX, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al numero _____,

REA _____ di _____, P. I.V.A.

_____, in persona del _____, giusti

poteri allo stesso conferiti con _____,

(nel seguito, per brevità, anche “**Professionista od Appaltatore**”); -----

di seguito, quando congiuntamente, le “**Parti**” -----

----- PREMESSO: -----

- che con lettera di invito inviata in data __.__.____, il Comune di Villafranca

Piemonte ha indetto una procedura ai sensi della lettera a), del secondo

comma, dell'art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue

successive modifiche ed integrazioni e di cui alla lettera a), del secondo

comma, dell'art. 1, del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 convertito dalla

Legge 11.09.2020, n. 120, per l'affidamento dei servizi di architettura e di

ingegneria avente ad oggetto del progetto definitivo, esecutivo, direzione,

contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare

esecuzione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione "Edilizia - E.2", "Strutture - S.04", "Impianti - IA.01 - IA.02 -

IA.03" dei lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della

scuola primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour n. 1; -----

- che l'importo totale posto a base di gara (calcolato in base al Decreto del

Ministro della Giustizia del 17.06.2016) per i servizi di ingegneria oggetto

dell'affidamento, inclusi spese e oneri accessori, era complessivamente pari a

€. 71.951,94 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come indicato nell'allegato F -

determinazione dei corrispettivi; -----

- che il criterio di aggiudicazione era quello del massimo ribasso, ai sensi del

Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed

integrazioni; -----

- che nei termini previsti dalla lettera di invito sono state presentate numero

_____ (in lettere) offerte;

- che _____ ha partecipato alla gara risultandone

aggiudicatario; -----

- che, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori

Pubblici n. ____ del _____.____ è stata approvata definitivamente

l'aggiudicazione in favore di _____, sulla base dell'offerta economica presentata; -----

- che il Comune di Villafranca Piemonte ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati da _____ in sede di gara, nonché quelli necessari alla stipula del presente contratto ed ha effettuato le opportune verifiche antimafia; -----

- che, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici n. ____ del _____.____ è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione in favore di _____;

- che, ai sensi del quarto comma, dell'art. 24, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni _____

è in possesso di apposita polizza assicurativa contro i rischi professionali; -----

- che _____ ha presentato un'appendice alla polizza di responsabilità civile professionale di cui al precedente punto 9 contenente le condizioni di cui al paragrafo 21, della parte III della lettera di invito; -----

- che _____, ai fini della stipula del contratto, ha prestato, ai sensi del primo comma, dell'art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni una garanzia fideiussoria di importo pari

ad €. _____.____,____ rilasciata dalla compagnia _____ con polizza numero _____;

----- **TUTTO CIÒ PREMESSO** -----

----- **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:** -----

Articolo 01 – Premesse, allegati e definizioni. -----

01.1. Le premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e

sostanziale del contratto, anche se non materialmente spillati al medesimo ma

depositati agli atti del Comune di Villafranca Piemonte: a) lettera di invito e

rispettivi allegati; b) offerta economica presentata da

_____ in sede di gara; c) dichiarazioni a valenza

negoziale rese da _____ a corredo dell'offerta; d) cauzione definitiva e

polizza assicurativa professionale richieste dalla documentazione di gara. -----

01.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in

materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività: a) il

Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed

integrazioni ed i suoi atti di regolamentazione; b) gli artt. da 24 32, del

Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive

modifiche ed integrazioni per la progettazione definitiva; c) gli artt. da 33 a

44, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue

successive modifiche ed integraizoni per la progettazione esecutiva. In caso di

modifica, integrazione, novella od abrogazione normativa, le norme

richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza

aggiornate, senza che per tale motivo possa opporsi o pretendere ulteriori

modifiche contrattuali o compensi. -----

01.3. Ai fini del presente contratto le parti convengono che i termini di cui

all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto: a)

“Committente”: il Comune di Villafranca Piemonte; b) “Contratto”: il

presente contratto comprensivo degli allegati; c) “Appaltatore” o

“Professionista”: _____, convenzionalmente così qualificato con

riguardo alle prestazioni oggetto del presente incarico includendo quanto

specificato nella documentazione di gara con riferimento al “Gruppo di

Lavoro Progettazione”; d) “Incarico”: le prestazioni affidate dal Comune di Villafranca Piemonte con il presente contratto; f) “progettazione definitiva”: gli articoli da 24 a 32, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; g) “progettazione esecutiva”: gli articoli da 33 a 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; h) direzione lavori, contabilità, misura, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione; i) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; l) “Documentazione di gara”: la documentazione di gara elencata all’art. 1.1.a); m) “Offerta economica” l’offerta economica presentata dall’appaltatore in sede di gara; nl) “Lavori”: i lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola primaria “GUGLIELMO MARCONI” di Strada Cavour n. 1, come descritto nella documentazione di gara; m) “Responsabile Unico del Procedimento”: il responsabile unico del procedimento nominato per la procedura di gara in oggetto. -----

Articolo 02 – Oggetto. -----

02.1. Progettazione definitiva ed esecutiva. -----

02.1.1. L’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di progettazione oggetto dell’incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d’arte, nei tempi e nei modi di cui alla documentazione di gara e alle offerta tecnica ed offerta economica, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti relative allo sviluppo dei vari livelli di progettazione, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico, in quanto applicabili. -----

02.1.2. Il progetto definitivo ed esecutivo dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi prodotti dovranno essere pienamente corrispondenti a quanto stabilito dalle menzionate norme, secondo quanto previsto dall'ottavo comma, dell'art. 23, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ai contenuti minimi indicati nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni per le parti ancora in vigore (quarto comma, dell'art. 216, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni). -----

02.1.3. Al fine della verifica progettuale ex art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il professionista dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dal Comune di Villafranca Piemonte per le attività d'ispezione, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il responsabile unico del procedimento. Il professionista dovrà farsi carico di adeguare, a sua cura e spese, senza oneri per il Comune di Villafranca Piemonte, gli elaborati progettuali prodotti, in funzione delle eventuali osservazioni emerse in fase di verifica. -----

02.1.4. La redazione a cura del professionista e / o tecnici da esso incaricati, di qualsiasi elaborato grafico progettuale modificativo e / o semplicemente attuativo del progetto di contratto avrà valore meramente propositivo, indipendentemente del fatto che esso sia o meno previsto nel presente articolo e nel contratto. -----

Articolo 03 – Modalità di esecuzione dell’incarico. -----

03.1. Nell’esecuzione dell’incarico, l’appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e / o ritardi dei lavori. -----

03.2. L’appaltatore si impegna, altresì, a coordinare e adeguare l’espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del responsabile unico del procedimento. -----

03.4. L’appaltatore ed il Comune di Villafranca Piemonte, per il tramite del responsabile unico del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni od emergenze che si verificano nel corso della progettazione e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente incarico. -----

Articolo 04 – Composizione del gruppo di lavoro. -----

04.1. L’appaltatore ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato: a) “Gruppo di lavoro per la progettazione definitiva ed esecutiva” _____;

coordinatore gruppo di progettazione ex quinto comma, dell’art. 24, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni: _____;

giovane professionista (in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti di cui all’art. 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016, n. 263): _____.

04.2. L’appaltatore si impegna a non modificare il gruppo di lavoro ed a non

sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di una procedura concordata con il Comune di Villafranca Piemonte e formalizzata per iscritto. -----

Articolo 05 – Durata dell'incarico. -----

05.1. L'incarico di cui al presente contratto decorrerà a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte del responsabile unico del procedimento. -----

05.2. Progettazione definitiva: relativamente al servizio di progettazione definitiva la durata dell'incarico di progettazione è pari al termine di trenta giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del responsabile unico del procedimento che disporrà l'inizio dell'attività di redazione. In caso di ritardo si applicano le penali di cui al successivo art. 6.2. In caso di ritardo superiore a cinquanta giorni anche non consecutivi, il Comune di Villafranca Piemonte, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ha altresì facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, come previsto dal successivo art. 11. Il computo del termine dell'incarico di progettazione è sospeso durante lo svolgimento delle attività di verifica ex art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, previste dall'art. 7 del presente contratto. Eventuali ritardi, che siano non imputabili all'appaltatore, maturati in occasione dello svolgimento delle suddette attività di verifica non potranno essere opposti all'appaltatore medesimo, né essere valutati ai fini dell'applicazione delle penali a carico di quest'ultimo. -----

05.3. Progettazione esecutiva: relativamente al servizio di progettazione

esecutiva la durata dell'incarico di progettazione è pari al termine di quindici giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del responsabile unico del procedimento che disporrà l'inizio dell'attività di redazione. In caso di ritardo si applicano le penali di cui al successivo art. 6.2.

In caso di ritardo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, il Comune di Villafranca Piemonte, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ha altresì facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, come previsto dal successivo art. 11. Il computo del termine dell'incarico di progettazione è sospeso durante lo svolgimento delle attività di verifica ex art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, previste dall'art. 7, del presente contratto. Eventuali ritardi, che siano non imputabili all'appaltatore, maturati in occasione dello svolgimento delle suddette attività di verifica non potranno essere opposti all'appaltatore medesimo, né essere valutati ai fini dell'applicazione delle penali a carico di quest'ultimo. -----

Articolo 06 – Penali. -----

06.1. Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui al presente contratto, il Comune di Villafranca Piemonte potrà applicare penali in danno dell'appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono. -----

06.2. Penali relative alla progettazione definitiva ed esecutiva: il Comune di Villafranca Piemonte procederà - fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'appaltatore - in caso di ritardato adempimento od inadempimento delle attività di cui al precedente art. 2.1, e mancato rispetto di

termini indicati agli artt. 5.2 e 5.3, all'applicazione di una penale pari all'uno per mille del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattarsi in occasione del successivo pagamento. -----

06.2.1. Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto nell'ipotesi prevista dagli artt. 5.2 e 5.3 e, inoltre, quando l'ammontare delle penali raggiunga il dieci per cento dell'importo del corrispettivo complessivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per il Comune di Villafranca Piemonte medesimo di richiedere il maggior danno.

06.2.3. Il responsabile unico del procedimento provvederà a contestare a mezzo posta elettronica certificata l'inadempimento all'appaltatore ed ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Villafranca Piemonte entro dieci giorni naturali successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'appaltatore. -----

06.2.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore. -----

Articolo 07 – Verifica della progettazione e consegna degli elaborati. -----

07.1. La documentazione della progettazione definitiva ed esecutiva viene sottoposta a verifica ai sensi dell'art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni. -----

07.2. L'attività di verifica viene sviluppata in progress e, pertanto, l'appaltatore sarà tenuto a rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dal Comune di Villafranca Piemonte che svolgeranno tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il responsabile unico del procedimento. -----

07.3. Il progetto definitivo ed esecutivo deve superare il controllo di cui sopra ai fini della sua approvazione da parte del Comune di Villafranca Piemonte. -

07.4. Il progetto definitivo ed esecutivo deve essere trasmesso in una copia cartacea debitamente sottoscritta ed una su supporto informatico (dvd), in formato modificabile (dwg) ed in pdf (scansione degli elaborati con firma autografa od in alternativa elaborati firmati digitalmente). -----

07.5. L'appaltatore, inoltre, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli stralci del progetto richiesti da Enti che, a vario titolo, ne faranno domanda. -----

07.6. L'appaltatore, inoltre, su richiesta ed indicazioni del responsabile unico del procedimento, deve fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato microsoft power point ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dei lavori. -----

Articolo 08 – Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni di direzione, contabilità, misura, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione. -----

Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data del certificato di regolare esecuzione. Segnatamente, l'attività di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità

al progetto ed al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle Leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Il Direttore dei Lavori potrà a sua discrezione essere coadiuvato, per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente, con le prestazioni specialistiche legate ai

lavori relativi agli impianti termomeccanici, quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da un assistente con funzioni di direttore operativo, che collaborerà con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. In particolare, al direttore operativo possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di Legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; assistere i collaudatori statici eed impiantistici nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) direzione di lavorazioni specialistiche. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, essere coadiuvato per ciascuna categoria di lavoro, identificate, rispettivamente, con le prestazioni specialistiche legate ai lavori relativi agli impianti termomeccanici, quelli relativi agli impianti elettrici e quelli relativi alle opere strutturali, da un assistente con funzioni di ispettore di cantiere, che collaborerà con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La

posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona per ciascuna categoria di lavoro che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l'assistenza alle prove di laboratorio; f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. Dovrà essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub - affidamenti in genere, ecc.); dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice

nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi; il Direttore dei Lavori deve relazionare settimanalmente alla stazione appaltante sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e / o alle prescrizioni espressi da Soprintendenza, Azienda Sanitaria Locale e Vigili del Fuoco, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni stato di avanzamento lavori), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile – strutturale - impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori; dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al regolare

esecuzione, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico; dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente; qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico - amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal Decreto Ministeriale 17.06.2016, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti cosiddette "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori; nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli

adempimenti prescritti da Leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell'edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali atti di assenso e / o pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche; dovrà essere raccolta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati "as built", e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, dell'agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla - osta previsti; il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro quarantacinque giorni dalla data di fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini dell'ottenimento di tutti i collaudi necessari. Il Comune di Villafranca

Piemonte Piemonte assume il ruolo di committente nei confronti dell'operatore economico affidatario del presente incarico di servizi sia per l'attività di progettazione che per l'attività di direzione lavori. -----

Articolo 09 - Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. -----

Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni; il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all'art. 100, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante. -----

Articolo 10 – Contenuti, modalità di svolgimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori. -----

Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori; il Coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre l'eventuale aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento che si rendesse necessario in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del fascicolo dell'opera; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al Responsabile Unico del Procedimento. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e / o del Responsabile Unico del Procedimento di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza; il coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniqualevolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e / o il Responsabile dei Lavori; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di Legge) ed in possesso di regolare iscrizione presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e la Cassa Edile ovvero del Documento Unico di Regolarità di Contributiva. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile dei Lavori; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e / o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni; il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la

verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza; -----

Articolo 11 – Corrispettivi e modalità di pagamento. -----

I pagamenti degli acconti per le attività di progettazione architettonica esecutiva, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verranno effettuati, a seguito dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori e proporzionalmente al valore dello stato di avanzamento dei lavori, per l'attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, previa verifica formale positiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento delle contabilizzazioni. Senza l'esito positivo di tale verifica, che dovrà essere completata entro trenta giorni dall'emissione dello stato di avanzamento dei lavori di riferimento, non si procederà ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali fatture emesse dall'incaricato verranno respinte. L'atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto e inviato al competente Servizio per il pagamento al massimo entro trenta giorni dalla data di invio della fattura elettronica secondo le modalità vigenti. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e / o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo precedente, la

liquidazione dell'importo a saldo avverrà dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di impiego di collaboratori ai sensi del precedente articolo, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti della Stazione Appaltante. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, al Comune di Villafranca Piemonte, con sede in Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO). Il Comune di Villafranca Piemonte è soggetto agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dei commi da 209 a 214, dell'art. 1, della Legge 24.12.2007, n. 244 ed il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UF34QP. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente contratto, il codice unitario di progetto e il codice identificativo di gara. Il Comune di Villafranca Piemonte non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica. In base al diciottesimo comma, dell'art. 35, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è stabilita l'anticipazione del prezzo pari al venti per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione e rilasciata dai soggetti di cui al

citato diciottesimo comma, dell'art. 35, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, con sottoscrizione del fideiussore legalizzata da notaio. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di Villafranca Piemonte. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, oltre interessi legali, se l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto non procede secondo i tempi sopra indicati, per ritardo a lui imputabile. In caso di raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, verranno emesse ed inviate in formato elettronico al Comune di Villafranca Piemonte ed il capogruppo del raggruppamento provvederà a verificare ed a trasmettere un riepilogo con numero e data delle fatture elettroniche emesse da ciascun componente del raggruppamento. Il pagamento avverrà tramite separato bonifico a favore di ciascun membro del raggruppamento. È, infatti, vietato ogni pagamento spettante ai membri del raggruppamento a favore del capogruppo. Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede nella Città Metropolitana di Torino. -----

Articolo 12 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----

12.1. L'appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni. -----

12.2. Il Comune di Villafranca Piemonte, nel pagamento, provvederà ad

accreditarne gli importi spettanti all'appaltatore a mezzo di conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall'appaltatore. -----

12.3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis, dell'art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune di Villafranca Piemonte, ai sensi dell'art. 1456, del Codice Civile, in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell'appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata Legge. In tale ipotesi, il Comune di Villafranca Piemonte provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle autorità competenti. -----

12.4. L'appaltatore si obbliga ad adeguarsi ad eventuali future variazioni delle disposizioni di Legge o regolamentari in tema di tracciabilità od alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità Nazionale Anticorruzione, ecc.). -----

Articolo 13 – Cauzione. -----

13.1. Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni a garanzia del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'appaltatore ha costituito mediante la garanzia fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di € _____.

13.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue

successive modifiche ed integrazioni. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del venti per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Villafranca Piemonte; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. -----

13.3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune di Villafranca Piemonte. -----

13.4. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell'appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha consegnato al Comune di Villafranca Piemonte documentazione attestante il possesso di idonea polizza assicurativa come previsto dalla lettera di invito. -----

Articolo 14 – recesso e risoluzione. -----

14.1. Il Comune di Villafranca Piemonte potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

14.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, del Codice Civile, il Comune di Villafranca Piemonte avrà diritto di risolvere il presente contratto, previo invio a mezzo di posta elettronica certificata di comunicazione con la quale intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle

misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati di cui al primo comma, dell'art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall'appaltatore in virtù del presente contratto; c) nel caso di ritardo nell'incarico di progettazione definitiva od esecutiva superiore ai giorni, anche non consecutivi, indicati ai precedenti punti 5.2 o 5.3; d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 11.3, 14.3, 18.4, del presente contratto; e) nel caso in cui emergano, in sede di comunicazione od informativa antimafia di cui al Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore. -----

14.3. Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662, del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del maggior danno. -----

14.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del contratto, l'appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Comune di Villafranca Piemonte tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L'appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. -----

14.5. Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, il presente

contratto potrà essere risolto a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi dal Comune di Villafranca Piemonte all'appaltatore. In tal caso, quest'ultimo nulla potrà pretendere dal Comune di Villafranca Piemonte a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della posta elettronica certificata. -----

Articolo 15 – subappalto. -----

(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all'intenzione di subappaltare). -----

15.1. L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni consentite ai sensi dell'ottavo comma, dell'art. 31, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni _____

(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto). -----

15.1. Non è ammesso il subappalto. -----

Articolo 16 – cessione del contratto e cessione dei crediti. -----

16.1. È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. -----

16.2. È ammessa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente quanto stabilito dal tredicesimo comma, dell'art. 106, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni. -----

16.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e, comunque, deve essere notificato nei modi di Legge ed accettato dal Comune di Villafranca Piemonte. -----

Articolo 17 – proprietà delle risultanze dell’incarico. -----

17.1. I diritti di proprietà e / o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti generati dall’appaltatore nell’ambito od in occasione dell’esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Comune di Villafranca Piemonte che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale. -----

Articolo 18 – Impegno di riservatezza. -----

18.1. L’appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi del Comune di Villafranca Piemonte, che vengano messi a sua disposizione o di cui l’appaltatore venga comunque conoscenza durante l’esecuzione del contratto. -----

18.2. L’obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l’appaltatore per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. -----

18.3. L’appaltatore è responsabile nei confronti del Comune di Villafranca Piemonte dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 18.1 e 18.2 del presente articolo. -----

18.4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, il Comune di Villafranca Piemonte ha facoltà di risolvere il contratto e l’appaltatore è

tenuto a risarcire il Comune di Villafranca Piemonte medesimo di tutti i danni che ad esso dovessero derivare. -----

Articolo 19 – Elezione di domicilio. -----

19.1. Le parti eleggono domicilio: - Comune di Villafranca Piemonte, presso la propria sede, in Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO), posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it; - l'appaltatore presso la propria sede, in _____, posta elettronica certificata _____.

Articolo 20 – Spese contrattuali. -----

20.1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso, senza diritto alla rivalsa. Restano, altresì, a carico esclusivo dell'appaltatore le tasse, imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente incarico. -----

Articolo 21 – Privacy. -----

21.1. Il trattamento dei dati personali raccolti dal Comune di Villafranca Piemonte viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di Legge, come previsto dalle lettere b) e c), del paragrafo 1, dell'art. 6, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016. I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Comune di Villafranca Piemonte si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre

comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di Legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e qualora non vengano conferiti non sarà possibile procedere all'instaurazione del rapporto contrattuale di che trattasi. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di Legge correlati. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo. L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui ai paragrafi 1 e 4, dell'art. 22, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Villafranca Piemonte, nella persona del legale rappresentante, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono: 0119807107, e mail: info@comune.villafrancapiemonte.to.it, posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it. Il responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Villafranca Piemonte è contattabile all'indirizzo email: dpo@comune.villafrancapiemonte.to.it oppure privacy@comune.villafrancapiemonte.to.it. -----

Articolo 22 – Varie. -----

22.1. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana. -----

22.2. L'interpretazione delle disposizioni del presente contratto è fatta tenendo conto delle finalità del contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile sull'interpretazione del contratto. -----

22.3. Per ogni controversia concernente il presente contratto o, comunque, connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Torino. -----

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e norme collegate. -----

Il Comune di Villafranca Piemonte _____

L'appaltatore _____

Ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 e 1342, del Codice Civile, l'appaltatore dichiara espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che precedono ed in particolare: Art. 05 – Durata dell'incarico; Art. 06 – Penali; Art. 11 – Corrispettivi e modalità di pagamento; Art. 12 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 13 – Cauzione e assicurazioni; Art. 14 – Recesso e risoluzione; Art. 15 – Cessione del contratto e cessione dei crediti; Art. 22 – Varie. -----

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e

sue successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Legislativo 07.03.2005,

n. 82 e norme collegate. -----

L'appaltatore _____

Schema di contratto